



COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

PROVINCIA DI TREVISO

INTESA

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE - ANNO 2018 -

In data 20 dicembre 2018 tra la Delegazione Trattante di parte pubblica composta da:

- Sommovilla Vaile – Presidente
- Baratto dott.ssa Cristina – componente

la delegazione sindacale composta da:

- la Rappresentanza Sindacale Unitaria:
- Amianti Matteo – R.S.U.
- Balliana Nadia – R.S.U.
- Casagrande Cecilia – R.S.U.
- Merotto Sara – R.S.U. ASSENTE

le Organizzazioni Sindacali Territoriali nelle persone di:

- Roberto Meneghello – rappresentante OO.SS. territoriali (U.I.L.)
- Lopin Alberto - rappresentante O.SS. territoriali (C.G.I.L.) ASSENTE

Premesso che:

- in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto "Funzioni Locali", per il triennio 2016-2018, con efficacia dalla data di sottoscrizione, fatta salva diversa prescrizione del contratto medesimo;
- l'art. 7, comma 4 del contratto su citato disciplina le 24 materie oggetto di contrattazione collettiva integrativa;
- l'art. 8 definisce i tempi e le procedure per la stipula del contratto collettivo integrativo, precisando che l'integrativo ha una durata triennale, fatta salva la possibilità di negoziare con cadenza annuale "i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 68, comma 1 tra le diverse modalità di utilizzo" di cui alla lett. a), comma 4, dell'art. 7;
- gli artt. 67 e 68 disciplinano rispettivamente la costituzione del "Fondo risorse decentrate" e l'utilizzo dello stesso;
- l'art. 71 prevede la sostituzione integrale delle discipline in materia di fondi regolate dai precedenti contratti collettivi integrativi nazionali, fatte salve le disposizioni espressamente richiamate nello stesso contratto.

Considerato che la stipula del contratto collettivo integrativo normativo di durata triennale, sia per la corposità delle materie oggetto di contrattazione e sia per la rilevanza delle novità apportate agli istituti contrattuali da parte di quello nazionale, richiederà tempi non brevi;

Preso atto che in data 19.11.2018 è stata sottoscritta la Preintesa nella quale, oltre alla conferma degli istituti in vigore nell'esercizio 2017, sono state proposte, in linea con le indicazioni fornite

[Handwritten signatures: C. Baratto, R. Meneghello, A. Lopin, and others]

dall'Amministrazione Comunale nella deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 15.11.2018, progressioni orizzontali per tre dipendenti utilizzando, in questa fase transitoria, i nuovi criteri previsti dall'art. 16 del nuovo CCNL a valere dal 01.01.2018 sul fondo 2018 e introducendo rispetto a quanto indicato nell'assemblea sindacale del 22.10.2018 un' ulteriore progressione nella categoria C in considerazione del numero più elevato di dipendenti appartenenti a questa categoria.

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 03.12.2018 con la quale l'Amministrazione comunale ha autorizzato la sottoscrizione definitiva dell'accordo per la ripartizione e destinazione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2018 sulla base della preintesa sottoscritta e tenuto conto del parere favorevole del Revisore del conto sulla compatibilità finanziaria dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio;

Preso atto dell'esito favorevole dell'Assemblea sindacale svoltasi nella giornata odierna.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Le parti condividono l'esigenza di un allineamento tra i periodi contrattuali previsti in sede di contrattazione nazionale e i periodi contrattuali della presente contrattazione integrativa. A tal fine, tenuto conto che l'ultimo contratto triennale sottoscritto ha riguardato il periodo 2016 - 2018, convengono sulla durata annuale del presente CCI, dandosi atto che, in tal modo, il prossimo CCI, relativo al periodo 2019-2021, potrà realizzare il pieno allineamento con la contrattazione nazionale.

In questa prima fase, relativa all'anno 2018, si procede a costituire il fondo delle risorse destinate ad incentivare il personale secondo le nuove disposizioni contrattuali, mentre la destinazione delle risorse verrà definita, in attuazione della clausola di ultra attività del contratto integrativo vigente.

In applicazione di quanto previsto dall'art. 8 del CCNL 21/05/2018, le parti danno atto che sono state avviate le trattative per la definizione del contratto integrativo triennale 2019-2021.

Le parti convengono altresì che, nel caso di modifiche alle disposizioni di legge o di contratto collettivo nazionale, che intervengano nel corso dell'anno e che abbiano implicazioni sui contenuti del presente accordo, procederanno ad eventuali sue integrazioni o modifiche.

DURATA E AMBITO DI APPLICAZIONE:

Il presente contratto decentrato integrativo disciplina le materie che la legge ed i vari contratti collettivi nazionali demandano a tale livello negoziale ed, in particolare, alcuni istituti del trattamento economico del personale non dirigente e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo decentrato per l'anno 2018.

CRITERI PER LA RIPARTIZIONE E DESTINAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE STABILI E DELLE RISORSE DECENTRATE VARIABILI

Con determinazione del Responsabile dell'Area Finanziaria n. 108 del 14.02.2018 è stato costituito il fondo provvisorio delle risorse stabili decentrate per l'anno 2018 per un totale di € 94.782,21.

Con deliberazione della Giunta Comunale n.113 del 05.11.2018 sono stati forniti gli indirizzi per la rettifica delle risorse decentrate stabili a finanziamento dei fondi anni 2016 – 2017 a seguito delle nuove disposizioni sulla costituzione del fondo salario accessorio per un importo delle risorse stabili rideterminato in € 96.615,71 per l'anno 2017.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 15.11.2018, sono stati forniti alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa del personale non dirigente per l'anno 2018 i seguenti indirizzi:

- conferma dell'iscrizione fra le risorse variabili della quota prevista dall'art. 67, comma 4, del CCNL 2016/2018 pari all'1,2% del monte salari 1997, corrispondente ad € 8.181,80 in quanto nel bilancio dell'Ente sussiste la relativa capacità di spesa in considerazione degli effettivi risparmi che l'ente sta conseguendo e degli obiettivi di qualità e produttività complessiva;
- integrazione delle risorse variabili ai sensi dell'art. 68, comma 1, del CCNL 2016/2018 delle risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, purché le stesse non siano derivate da riduzione per assenze per malattia e provenienti solo da parte stabile del fondo;

Antoni

Ferruccio

Comuni

Carlo Cap...
Luigi e...
Mel...

- integrazione delle risorse variabili ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. e) degli eventuali risparmi anno precedente accertati a consuntivo derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'01.04.1999;
- rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di contratto con particolare attenzione al rispetto dei vincoli previsti dalle vigenti disposizioni di carattere economico-finanziario;
- disponibilità alla valutazione di progressioni orizzontali per l'anno 2018 a valere dal 01.01.2018 come previsto dal nuovo CCNL relativo al comparto Funzioni Locali triennio 2016/2018 sottoscritto in data 21/05/2018;

Prendendo atto pertanto di quanto sopra, il fondo costituito per l'esercizio 2018 per € 119.665,69, di cui:

- € 113.986,71 di risorse stabili;
- € 22.793,61 di risorse variabili;
- € 14.941,02 di decurtazione permanente dall'anno 2015;
- € 2.173,61 di decurtazione anno 2018 per rispetto limite fondo 2016, viene ripartito in fase transitoria, sulla base dei criteri e degli indirizzi forniti dalla Giunta Comunale con deliberazione n. **119 del 15.11.2018**, come segue:

DESTINAZIONE STORICA E VINCOLATA

Le parti prendono atto che una quota **pari a € 63.374,89** del fondo per le risorse decentrate è destinata a finanziare i seguenti istituti stabili:

a) fondo per corrispondere gli incrementi retributivi collegati alla progressione economica nella categorie secondo la disciplina dell'art. 5 del CCNL del 31.03.1999 (lett. b), c. 2, art. 17)

Al fondo per le progressioni economiche anno 2018 vengono destinate risorse pari a **Euro 51.315,88** mirate al pagamento delle posizioni economiche già in possesso ed attribuite fino all'anno 2017, corretto con le cessazioni e i trasferimenti avvenuti nel corso dell'esercizio 2018.

Ai sensi dell'art. 34, comma 4, del C.C.N.L. del 22/01/2004, gli importi fruiti per progressione economica orizzontale del personale cessato dal servizio per qualsiasi causa, sono riacquisiti nella disponibilità delle risorse decentrate dalla data di decorrenza delle cessazioni.

b) finanziamento indennità di comparto (art. 33 C.C.N.L. 22/01/2004) nella misura di cui allo stesso articolo 33, comma 4, lett. c)

A tal fine per l'anno 2018 si conteggiano, dal fondo di produttività, risorse pari a **€ 12.059,01**.

Ai sensi del comma 5, art. 33, C.C.N.L. 22/01/2004, le quote di indennità prelevate dalle risorse decentrate sono riacquisite nella disponibilità delle medesime risorse a seguito della cessazione dal servizio, per qualsiasi causa, del personale interessato, per le misure non riutilizzate in conseguenza di nuove assunzioni sui corrispondenti posti.

DESTINAZIONE DEFINITA IN SEDE DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA

Dedotte le quote destinate a finanziare i predetti istituti stabili, le restanti risorse disponibili vengono utilizzate per compensare attività, particolari responsabilità ed altri istituti premianti, sulla base dei criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa e di seguito riportati.

Compensi per particolari responsabilità e funzioni connesse all'espletamento dei servizi, per un totale di € 4.585,00 da ripartire come segue:

a) indennità di rischio, (lett. d), comma 2, art. 17)

Sono destinate a tale finalità le risorse previste per un importo di **€ 1.140,00** da erogare secondo l'art. 37 del CCNL 14/09/2000.

L'indennità di rischio è prevista per i dipendenti che svolgono prestazioni di lavoro che comportano una continua e diretta esposizione a rischio pregiudizievoli per la salute e l'integrità personale. Tale indennità compete solo per i periodi di effettiva esposizione al rischio, purché superiori a 9 giorni lavorativi al mese.

Carla

Ferruccio

Luigi

Giuseppe
Roberto

b) compensi per attività disagiate (lett. e), comma 2, art. 17)

Sono destinate a tale scopo risorse per un totale di € 120,00 da erogare ai dipendenti sottoposti a particolari condizioni di disagio. Tale indennità compete solo per i periodi di effettiva esposizione al disagio, purché superiori a 9 giorni lavorativi al mese.

c) compensi per particolari posizioni di lavoro e responsabilità (lett. f ed i), comma 2, art. 17)

Le risorse pari a € 3.325,00 sono destinate a retribuire le seguenti situazioni:

- compensare l'esercizio di compiti che comportano le seguenti specifiche responsabilità sino ad un massimo di € 2.500,00 lordi annui individuali (lettera f), comma 2, art. 17, come modificato dall'art. 7, comma 1, del C.C.N.L. 9/05/2006).
ali risorse corrispondono ad € 2.700,00.
- compensare le specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile e anagrafe ed Ufficiale elettorale.
Tali risorse corrispondono ad € 625,00.

d) Progressioni economiche orizzontali con decorrenza 01.01.2018 su valutazioni anno 2017, come da indicazioni riportate nel contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto in data 04.12.2017, pari ad un totale di € 3.304,61 (€ 1.485,63 + incremento differenziale CCNL 21.05.2018 € 1.818,98);

e) Compensi relativi alla produttività individuale e collettiva, per un totale di € 48.401,19 per erogare compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e all'impegno di gruppo per centri di costo, e/o individuale, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema permanente di valutazione di cui all'art. 6 del C.C.N.L. del 31.03.1999 (lett. a), comma 2, art. 17).

Ai sensi dell'art. 18, comma 1, come modificato dall'art. 37, comma 1, del C.C.N.L. stipulato il 22/01/2004, l'attribuzione dei compensi di cui all'art. 17, comma 2, lett. a) è strettamente correlata ad effettivi incrementi della produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi da intendersi, per entrambi gli aspetti, come risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa. Le risorse di parte variabile acquisite con l'incremento dello 1,2% del monte salari 1997, vengono assegnate al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità.

Si dà atto che nel corso dell'anno 2017 non sono stati liquidati compensi relativi all'incentivo per la progettazione interna ex art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006.

Si dà atto che alcuni dipendenti del Comune di Farra di Soligo sono coinvolti nel Censimento Permanente della Polazione e delle abitazioni, partito il 01 ottobre 2018. Al momento attuale non è stato ancora quantificato l'importo da corrispondere al personale dipendente per remunerare le prestazioni connesse al censimento permanente, di cui all'art. 70-ter "Compensi ISTAT" del CCNL 21.05.2018.

NUOVE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ART. 16 CCNL 21.05.2018

In linea con le indicazioni fornite dall'Amministrazione Comunale nella deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 15.11.2018 si prevede, in fase transitoria, di utilizzare i nuovi criteri per le progressioni orizzontali previsti dall'art. 16 del nuovo CCNL a valere dal 01.01.2018 sul fondo 2018 per le seguenti categorie:

- n. 01 progressioni della categoria B
- n. 02 progressioni della categoria C

All'istituto della progressione economica all'interno delle categorie, con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2018, vengono destinate risorse pari a € 1.133,65 (€ 1.090,40 + incremento differenziale CCNL 21.05.2018 € 43,25), da attuarsi secondo i criteri di seguito indicati:

- a) viene individuata una quota limitata di dipendenti aventi diritto alla progressione, in base ad una percentuale applicata al personale in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° gennaio 2018 pari al massimo al 30%.
- b) ai fini della partecipazione alla selezione della progressione economica è richiesta un'anzianità di servizio prestato di 24 mesi nella posizione economica alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

selezione, oltre ad aver maturato, alla medesima data, almeno 24 mesi di servizio a tempo indeterminato presso Ente;

c) Il dipendente avente diritto alla progressione è colui che nel triennio che precede l'anno di attivazione della progressione ha prestato servizio effettivo per un periodo di almeno 18 mesi nella posizione economica di appartenenza;

d) In conformità alle disposizioni contenute nell'art. 16, le progressioni sono attribuite ai dipendenti, in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale (scheda dei comportamenti organizzativi) nel triennio che precede quello del 2018 (triennio 2015-2017), con un punteggio medio pari almeno a 24/30, tenendo conto che per la selezione varrà il punteggio più alto realizzato nel triennio: da ogni singolo dipendente ammesso alla progressione per ogni categoria;

A seguito della previsione delle nuove progressione sopra evidenziate si è proceduto ad una nuova definizione del fondo delle risorse decentrate anno 2018 adeguando la differenza degli incrementi contrattuali in relazione alle ulteriori nuove progressioni economiche con decorrenza 01.01.2018, come previsto dell'art. 67 comma 2 lettera b) CCNL 21.05.2018, pari ad € 119.708,94, con la seguente ripartizione:

- € 114.029,96 di risorse stabili;
- € 22.793,61 di risorse variabili;
- € 14.941,02 di decurtazione permanente dall'anno 2015;
- € 2.173,61 di decurtazione anno 2018 per rispetto limite fondo 2016.

Di dare atto che i compensi connessi alla produttività individuale e collettiva, da adeguare in base alle suddette nuove progressioni economiche anno 2018, ammontano di conseguenza ad € 47.310,79.

Letto, confermato e sottoscritto.

LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA

OO.SS. Territoriali

LA DELEGAZIONE SINDACALE RSU
